

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(RUSSO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(CORBELLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1963

Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 settembre 1938, n. 1822, prevedeva, tra l'altro, l'obbligo per i concessionari dei servizi pubblici di autolinea di effettuare il trasporto e lo scambio degli effetti postali verso corrispondenza, da parte dell'Amministrazione postelegrafonica, di un canone annuo di lire 150 per ogni chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e di lire 300 allorchè l'Amministrazione si fosse avvalsa dell'autolinea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno.

Successive disposizioni hanno elevato la misura di tali canoni, i quali, per effetto della vigente legge 8 gennaio 1952, n.53, risultano attualmente fissati rispettivamente in lire 3.000 e lire 4.000.

I compensi in parola, che sin dall'emana-

zione della legge erano stati ritenuti insufficienti, dalle imprese concessionarie, non hanno avuto alcuna rivalutazione, nonostante il sensibile aumento dei costi di esercizio delle autolinee e le intervenute mutazioni nel valore della moneta.

Successivamente le imprese interessate hanno avanzato richiesta per una revisione della normativa in vigore non solo per la parte attinente alla misura del canone, ma anche per quanto concerne i vari obblighi ai quali sono soggette.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ravvisata la fondatezza di talune di dette richieste, ha posto allo studio la questione d'intesa con altri Dicasteri cui erano pervenute analoghe istanze da parte dei concessionari.

La risoluzione del problema si è resa ora improcrastinabile, in considerazione anche del fatto che recentemente i dipendenti del-

le imprese, attraverso l'attuazione di agitazioni e scioperi, hanno chiesto ed ottenuto la concessione di aumenti salariali e l'impegno di ulteriori miglioramenti nel prossimo futuro.

Pertanto i costi di gestione delle autolinee si sono sensibilmente aggravati, specie nel Mezzogiorno d'Italia, dove va determinandosi una situazione preoccupante a causa della scarsità dei viaggiatori.

Tenuto conto di tale situazione, si è predisposto l'unito disegno di legge, con il quale vengono apportate modificazioni ad alcune disposizioni della citata legge 8 gennaio 1952, n. 53.

Con l'*art. 1* viene sancita l'elevazione della misura dei compensi chilometrici spettanti alle imprese concessionarie a lire 9.000 e lire 18.000, pari all'incirca a 60 volte la tariffa del 1939.

Con l'*art. 2* viene apportata una modifica all'articolo 5 della legge n. 53 del 1952, articolo che fissa l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici, per lo scambio degli effetti postali, senza alcuna limitazione di distanza tra gli uffici stessi ed il capolinea degli autoservizi.

L'applicazione pratica di detta norma ha incontrato finora estrema difficoltà, sia per l'eccessiva distanza di alcuni uffici postali dalle fermate dell'autolinea, sia per divieti

di circolazione derivanti dall'applicazione del codice stradale, sia per difficoltà di transito dipendenti da impraticabilità del fondo stradale e dall'angustia delle strade rispetto all'eccessiva larghezza degli automezzi, generando numerose controversie tra l'Amministrazione postale e le imprese.

Stante la riconosciuta onerosità delle prestazioni, cui gli esercenti sono tenuti, che esorbitano dal programma di esercizio delle autolinee, detto articolo 2 stabilisce in metri 500 la distanza entro la quale le imprese concessionarie sono tenute ad assicurare il servizio di raccordo con gli uffici postali siti nelle località terminali dei servizi di autolinea.

Nulla è innovato per quanto concerne l'obbligo del trasporto e scambio degli effetti postali tra i punti di fermata intermedia dell'autolinea e gli uffici.

L'*art. 3* riguarda la copertura della maggiore spesa che è stata valutata in lire 694 milioni annue ed alla quale si fa fronte con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente l'unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio.

L'*art. 4* infine fissa la decorrenza del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

« I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di lire 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.

Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a lire 18.000 ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, viene sostituito dal seguente:

« Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali sia estremi che intermedi per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.

Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e proprio personale.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500 ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente l'unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.